

COMMISSIONE VII

DIFESA

7.

SEDUTA DI MARTEDÌ 5 APRILE 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ACCAME

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		MICELI VITO	57, 58
Specificazione delle attribuzioni del personale della carriera direttiva e di concetto delle cancellerie giudiziarie militari (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1129)	51	PETRUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	56, 59, 60
PRESIDENTE	51, 52, 54, 56	Votazione segreta:	
BANDIERA	54	PRESIDENTE	60
CAIATI, <i>Relatore</i>	52, 53, 54		
D'ALESSIO	54		
MARTORELLI	52, 53, 54, 55		
PETRUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	54, 55		
Proposta di legge (Discussione e approvazione):			
PUMILIA ed altri: Integrazione alla legge 9 gennaio 1957, n. 167, concernente l'istituzione del Consiglio superiore delle forze armate (1011)	56		
PRESIDENTE	56, 59, 60		
BANDIERA	58		
CAIATI	56, 58		
CORALLO	57, 59, 60		
GAVA	57		
MARTORELLI	59		

La seduta comincia alle 17,30.

BARACETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Specificazione delle attribuzioni del personale delle carriere direttiva e di concetto delle cancellerie giudiziarie militari (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1129).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Specificazione delle attribuzioni del personale

VII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 APRILE 1977

delle carriere direttiva e di concetto delle cancellerie giudiziarie militari», approvato dalla IV Commissione permanente del Senato.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha deliberato di esprimere parere favorevole al disegno di legge.

L'onorevole Caiati ha facoltà di svolgere la relazione.

CAIATI, *Relatore*. Il disegno di legge in discussione riguarda il personale della carriera direttiva dei cancellieri capi della giustizia militare con qualifica non superiore a cancelliere capo.

L'articolo 1 contiene le attribuzioni specifiche di quel personale, le quali, al primo comma, vengono integrate da quelle previste per il personale civile equiparato.

Al penultimo comma vengono precisate le funzioni del personale in oggetto, con la seguente dizione: « In conformità dei codici e delle altre leggi vigenti, il personale predetto forma o riceve gli atti giudiziari e pubblici concernenti il proprio ufficio, ne controlla la regolarità formale e li conserva in deposito; attende alla vidimazione dei registri e sovrintende alla loro tenuta; provvede alla autenticazione ed alla pubblicità degli atti; cura le attività di informazione processuale; vigila sull'osservanza delle disposizioni tributarie concernenti le proprie funzioni ed accerta le relative contravvenzioni ».

L'ultimo comma recita: « Sino alla definitiva revisione dei ruoli organici, in caso di mancanza o di assenza del personale di concetto, il personale direttivo di cui al primo comma ne esercita le attribuzioni, fino a quando non possa provvedersi diversamente ».

Nell'articolo 2 sono precisate le attribuzioni del personale di concetto: « Il personale della carriera di concetto dei segretari della giustizia militare svolge le attribuzioni previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, assiste il magistrato militare nelle istruttorie e nelle udienze, redige e sottoscrive i relativi verbali ».

L'articolo 3 concerne le attribuzioni della commissione per il personale della giustizia militare. Nella parte finale di esso viene precisato che: « ...salvo il caso che si debba procedere allo scrutinio per la promozione a dirigente superiore, la commissione è integrata con il dirigente di

cancelleria con maggiore anzianità di qualifica ».

Il criterio che si è inteso seguire è quello di dividere le rappresentanze sindacali di categoria nell'ambito della commissione per il personale della giustizia militare.

L'articolo 4, infine, recita: « L'assegnazione agli uffici giudiziari militari del personale delle cancellerie della giustizia militare è disposta con decreto del Ministro della difesa, su proposta del procuratore generale militare della Repubblica ».

Si può affermare, in sostanza, che le quattro espressioni salienti del disegno di legge in discussione riguardino rispettivamente: le attribuzioni specifiche del personale direttivo delle cancellerie della giustizia militare e la sostituzione, fino a quando non si sarà diversamente provveduto, in caso di assenza o di carenza, del personale di concetto; la specificazione delle attribuzioni del personale di concetto; il problema della commissione per il personale della giustizia militare e della rappresentanza, al suo interno, della categoria dei cancellieri; infine, il problema dell'assegnazione del personale agli uffici giudiziari militari.

Mi auguro che la Commissione, tenendo conto di un'esigenza di specificazione delle attribuzioni ed anche della delicatezza dei settori interessati, voglia esprimere voto favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MARTORELLI. Questo provvedimento è attuativo del decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1972, il quale, per l'appunto, rinvia a leggi successive la determinazione delle attribuzioni del personale delle carriere direttiva e di concetto, ivi compresa quella del personale delle cancellerie della giustizia militare. Questo personale era stato trasformato in ruolo di carriera speciale con un decreto del Presidente della Repubblica del 1965; fu poi riportato a carriera ordinaria, con il decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 1970, n. 1077.

Pertanto questo personale, divenuto di carriera ordinaria, in sostituzione delle carriere speciali, riceve con questo provvedimento legislativo la disciplina annunciata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1972. Da questo punto di vista, pertanto, il disegno di legge non

VII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 APRILE 1977

presenta problemi in quanto disciplina le attribuzioni del personale della carriera direttiva e di quella di concetto in conformità con i precedenti decreti del Presidente della Repubblica da me ricordati.

CAIATI, *Relatore*. Ed in conformità con quanto stabilito per il personale civile.

MARTORELLI. Tuttavia, nasce, a questo punto il discorso — in merito al quale il relatore ed il rappresentante del Governo potranno fornirci chiarimenti — sulla effettiva equiparazione del personale delle cancellerie della giustizia militare al personale civile.

A me pare che ci si dovrebbe ispirare alla disciplina della carriera giudiziaria ordinaria, per quanto riguarda i cancellieri, operata con la legge n. 1169 del 1960, la quale un complesso di garanzie ai funzionari delle cancellerie sia in merito ai concorsi e agli scrutini sia in merito alla commissione aggiunta agli scrutini sia in merito al procedimento disciplinare; mentre il provvedimento sul quale stiamo discutendo fa riferimento all'articolo 17 del Regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e cioè al vecchio ordinamento giudiziario che deve essere urgentemente riformato. Ciò significa che non si tratta di una equiparazione tra le due carriere, ma soltanto di una equiparazione delle attribuzioni di questo personale, quali sono cioè i limiti del personale della carriera direttiva e quelli del personale della carriera di concetto.

Voglio inoltre far presente al relatore e al rappresentante del Governo che quanto è previsto dagli articoli 1 e 2 del presente provvedimento è in contrasto con le disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 della ricordata legge n. 1169 del 1960, concernente le cancellerie della giustizia ordinaria. Infatti, all'articolo 1 della legge del 1960, n. 1196, le attribuzioni della carriera di concetto, per cui non c'è una precisa equiparazione delle attribuzioni in riferimento al personale civile.

Comunque, è evidente che il punto di riferimento centrale è all'ordinamento della giustizia militare del 1923 che, ripeto, va riformato. A questo punto occorre dire che questa nostra legislazione continua ad apparire un *revival* di norme umbertine, anche se alcune di queste sono valide ancora nel tempo repubblicano. Non è peral-

tro ammissibile che una legge del 1923, che riteniamo difforme e dal sistema della giustizia nel suo complesso e dal sistema costituzionale, debba essere ancora estesa nella sua applicazione, se non addirittura rivissuta.

Vi leggo come esempio l'articolo 17 del citato regio decreto n. 2316: « Presso il Tribunale Supremo di guerra e marina è costituita la Commissione per il personale della giustizia militare. Essa è composta dal presidente del Tribunale Supremo, che la presiede, dal procuratore generale militare, dei sostituti procuratori generali militari e di un giudice del Tribunale Supremo designati dal Ministero della guerra, di concerto con quello della marina.

La Commissione è incaricata di procedere agli scrutini per le promozioni del personale della giustizia militare e funziona da Consiglio di disciplina per il personale stesso ».

Dunque, le basi del sistema della giustizia del nostro paese trovano il loro fondamento in queste norme aberranti riguardo alle garanzie di questo personale e dell'ordinamento degli uffici.

È vero che il provvedimento al nostro esame è attuativo in sostanza del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, ma è anche vero che esso ripropone, come ho detto prima, un *revival* di antiche norme umbertine che vanno eliminate dal nostro ordinamento. Pertanto, solo in vista di un imminente riforma di tutte queste norme, il gruppo comunista può approvare questo disegno di legge. Proprio al fine di impegnare il Governo a non rimandare ulteriormente questa riforma, il gruppo comunista presenterà un ordine del giorno che limiterà a quattro mesi il termine entro il quale presentare questa proposta di riforma, in armonia con il sistema della giustizia nel suo complesso e con la nostra Costituzione.

Io credo che nell'approvare questo provvedimento noi non facciamo un grande favore ai funzionari delle cancellerie militari, che sono soggetti al regio decreto che ho più volte nominato, in netta contraddizione con la disciplina prevista dalla legge n. 1196 del 1960 riguardo al loro collegamento con la giustizia ordinaria.

È necessario superare questi limiti sia con il provvedimento che stiamo discutendo sia con il preciso impegno politico di rivedere tutta la materia.

D'ALESSIO. Desidero ricordare alla Commissione che nel corso della precedente legislatura l'allora ministro della Difesa, onorevole Forlani, dichiarò in modo formale che il Governo, non essendo in grado di presentare un provvedimento complessivo di riforma dell'ordinamento giudiziario, aveva predisposto una legge stralcio al fine di dare attuazione ad alcune misure preliminari. Tale impostazione è stata poi riproposta anche nel corso della attuale legislatura e mi pare di averne colto traccia in un recente discorso del ministro Lattanzio.

Stante tale situazione, qualora ottenessimo un chiarimento circa la preannunciata presentazione del disegno di legge stralcio e riguardo ai risultati raggiunti attraverso gli studi e le elaborazioni effettuati in ordine alla riforma del giudizio militare, noi insisteremmo nel voler indicare il termine di quattro mesi richiesto nell'ordine del giorno.

BANDIERA. Desidero ricordare, dato che si parla di termine, che la norma costituzionale transitoria stabiliva che entro un anno dalla entrata in vigore dalla Costituzione il Governo avrebbe dovuto presentare un provvedimento di riforma della giustizia militare.

Il problema, comunque, è assai complesso, in quanto la Costituzione prevede soltanto la permanenza della giurisdizione militare, senza fissare in merito criteri normativi specifici e senza prevedere la possibilità che, anche per quanto riguarda la giustizia militare, la Corte di cassazione funga da istanza suprema. Un disegno di legge in materia fu presentato nel corso della prima legislatura, ma non fu mai approvato.

Circa il progetto di legge in discussione, tuttavia, desidero osservare come con esso si stia cercando di riverniciare una vecchia casa, in quanto il servizio di cancelleria viene effettuato nel quadro di meccanismi propri dell'attuale ordinamento della giustizia militare di cui, desidero sottolinearlo, lo stesso Presidente della Repubblica, nel messaggio inviato ai due rami del Parlamento, ha sollecitato una urgente riforma.

Tale riforma, come è stato sottolineato, deve riguardare innanzi tutto il tribunale supremo militare e l'introduzione della istanza di appello.

Certo, il provvedimento oggi al nostro esame è necessario e va approvato, ma faccio presente che è già pronto il provvedimento di riforma, che è indipendente dalla riforma del codice penale militare in tempo di pace, e quindi può essere sollecitamente presentato dal Governo. Per quanto riguarda il codice penale militare in tempo di pace, non può essere difforme dal codice di procedura penale, che è stato approvato con la legge delega e che sta per essere emanato e che non potrebbe non avere applicazione anche in sede militare.

Approviamo quindi il disegno di legge accogliendo l'impegno del Governo di presentare sollecitamente un provvedimento di riforma. In mancanza di tale iniziativa governativa chiederemo di mettere al più presto in discussione alcune iniziative parlamentari già pronte in proposito.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CAIATI, *Relatore*. La Commissione difesa ha discusso il problema dei cancellieri non una, ma varie volte, operando interventi che hanno consentito di modificare positivamente l'assetto delle carriere; è necessario ricordarlo, anche se è vero che il nostro compito non è esaurito, essendo indispensabile determinare i limiti della sfera cui appartengono le norme processuali della giustizia militare.

Mentre posso condividere la sostanza dell'ordine del giorno preannunciato, sono contrario all'indicazione di un termine di quattro mesi.

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Posso dirle, onorevole Martorelli, che il Consiglio superiore delle forze armate sta già studiando la materia. Per quanto riguarda il limite, credo sia necessario portarlo da quattro a sei mesi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

MARTORELLI. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione degli articoli del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché agli articoli 1, 2, 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti, li pongo direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

(Attribuzioni del personale della carriera direttiva).

Il personale della carriera direttiva dei cancellieri capi della giustizia militare con qualifica non superiore a cancelliere capo aggiunto di prima classe, o equiparata, esercita le attribuzioni previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

In conformità dei codici e delle altre leggi vigenti, il personale predetto forma o riceve gli atti giudiziari e pubblici concernenti il proprio ufficio, ne controlla la regolarità formale e li conserva in deposito; attende alla vidimazione dei registri e sovrintende alla loro tenuta; provvede alla autenticazione ed alla pubblicità degli atti; cura le attività di informazione processuale; vigila sull'osservanza delle disposizioni tributarie concernenti le proprie funzioni ed accerta le relative contravvenzioni.

Sino alla definitiva revisione dei ruoli organici, in caso di mancanza o di assenza del personale di concetto, il personale direttivo di cui al primo comma ne esercita le attribuzioni, fino a quando non possa provvedersi diversamente.

(È approvato).

ART. 2.

(Attribuzioni del personale della carriera di concetto).

Il personale della carriera di concetto dei segretari della giustizia militare svolge le attribuzioni previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, assiste il magistrato militare nelle istruttorie e nelle udienze, redige e sottoscrive i relativi verbali.

(È approvato).

ART. 3.

(Commissione per il personale della giustizia militare).

La commissione per il personale della giustizia militare, di cui all'articolo 17 dell'ordinamento della giustizia militare ap-

provato con regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e successive modificazioni, esercita le attribuzioni di sua competenza nei confronti del personale delle carriere direttiva e di concetto di cui ai precedenti articoli 1 e 2. In tali ipotesi, oltre che nella ipotesi prevista dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e salvo il caso che si debba procedere allo scrutinio per la promozione a dirigente superiore, la commissione è integrata con il dirigente di cancelleria con maggiore anzianità di qualifica.

(È approvato).

ART. 4.

(Assegnazione alle sedi).

L'assegnazione agli uffici giudiziari militari del personale delle cancellerie della giustizia militare è disposta con decreto del Ministro della difesa, su proposta del procuratore generale militare della Repubblica.

(È approvato).

Comunico che l'onorevole Martorelli ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

impegnata nell'esame del disegno di legge n. 1129, concernente "specificazioni delle attribuzioni del personale delle carriere direttive e di concetto delle cancellerie giudiziarie militari";

considerato che il sistema giudiziario militare oggi vigente configura una palese contraddizione, da tempo avvertita e segnalata dalle forze politiche e democratiche, con il sistema giudiziario ordinario e con lo stesso ordinamento costituzionale

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sullo stato della elaborazione del disegno di riforma dell'ordinamento giudiziario militare, in armonia con la riforma, del pari indifferibile, dei codici militari ».

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo lo accetta.

MARTORELLI. Non insisto per la votazione, signor Presidente.

A nome del gruppo comunista dichiaro che ci asterremo dalla votazione del disegno di legge n. 1129 perché non ci sentiamo di dare il nostro voto favorevole ad una normativa che rappresenta come ho già avuto modo d'affermare, il ripescaggio dell'ordinamento giudiziario del 1923 che è, secondo noi, contrario all'ordinamento complessivo vigente. Inoltre, chiediamo che venga finalmente superato l'inadempimento verso una norma costituzionale che imponeva l'adeguamento della giustizia militare ai principi della Costituzione entro un anno dalla sua entrata in vigore.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge Pumilia ed altri: Integrazione alla legge 9 gennaio 1951, n. 167, concernente l'istituzione del Consiglio superiore delle forze armate (1011).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Pumilia, Lo Bello, Garzia, Pavone e Sgarlata: « Integrazione alla legge 9 gennaio 1951, n. 167, concernente l'istituzione del Consiglio superiore delle forze armate ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha deliberato di esprimere parere favorevole su tale proposta di legge, richiamando l'attenzione della Commissione di merito sulla esigenza di valutare l'opportunità di riformare in modo globale e organico il settore degli organi collegiali facenti capo al Ministero della difesa e comunque, in particolare, di considerare la esigenza di altri casi in cui ricorrono condizioni di incompatibilità analoghe a quelle previste dalla proposta di legge.

Poiché il relatore Lo Bello è assente, riferirò io stesso sulla proposta di legge, sostituendomi al relatore.

L'articolo 5 della legge istitutiva del Consiglio superiore prevede l'esclusione dalla carica di presidente del consiglio stesso dell'ufficiale generale che ricopre la carica di ministro, sottosegretario di Stato, capo di stato maggiore o segretario generale.

In considerazione dei compiti delicatissimi di ordine pubblico che oggi gravano sui massimi esponenti del corpo di guardia

di finanza e dell'arma dei carabinieri, la proposta di legge tende a far sì che gli stessi, non potendo diventare presidenti del consiglio superiore delle forze armate e potendosi far rappresentare nello stesso, non siano distratti da loro importantissimi compiti di istituto. Comunico inoltre che il rappresentante del Governo mi ha preannunciato la presentazione di un emendamento diretto a sostituire gli articoli 1 e 2 della proposta di legge con un articolo unico, del seguente tenore: « La lettera a) dell'articolo 5 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, è sostituita dalla seguente: a) il generale dell'Esercito, l'ammiraglio e il generale dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, più elevati in grado o più anziani nel rispettivo ruolo, i quali non siano ministro, sottosegretario di Stato, capi di stato maggiore, segretario generale, comandante generale dell'Arma dei carabinieri o della guardia di finanza, consigliere militare del Presidente della Repubblica, capo del gabinetto del ministro.

Detti ufficiali hanno le funzioni di presidente di sezione. Quello fra essi più elevato in grado o di maggiore anzianità relativa esercita le funzioni di presidente del Consiglio superiore delle Forze armate ».

Questa proposta, che sarà presumibilmente illustrata dallo stesso rappresentante del Governo, si propone d'estendere le stesse incompatibilità oggi esistenti per il comandante dell'Arma dei carabinieri anche al consigliere militare del Presidente della Repubblica e al capo di gabinetto del ministro della Difesa. Il Governo propone inoltre, a conseguenza di tale emendamento, la soppressione dell'articolo 2 del progetto di legge.

PETRUCCI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Mi riservo di intervenire, anche per una più puntuale illustrazione dello emendamento, in sede di replica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CAIATI. Ritengo che l'integrazione contenuta nell'emendamento proposto dal rappresentante del Governo abbia una sua validità.

In sostanza abbiamo precisato — secondo lo spirito della legge — che il Consiglio superiore delle Forze armate è un organo tecnico, di consultazione da parte del ministro della Difesa. Se ne facessimo presi-

dente il capo di gabinetto, evidentemente si avrebbe un'influenza diretta del ministro su tale organo, che invece deve svolgere la sua attività in un'atmosfera di abiettività ed al di fuori di qualsiasi interferenza. Lo stesso discorso vale per il consigliere militare del Presidente della Repubblica.

Mi pare che queste precisazioni integrino la sostanza della legge ed arricchiscano di un contenuto diverso il lavoro che stiamo compiendo per delimitare alcune aree di operatività le quali riguardano sia il comandante della guardia di finanza sia il comandante dell'Arma dei carabinieri.

Pensiamo che i criteri così adottati rispondano ad una valutazione obiettiva. È vero che è stato fatto un auspicio di una riforma più generale, ma questo non esclude che, allorquando quella riforma sarà portata avanti, siano tenuti presenti tali criteri e tali precisazioni.

MICELI VITO. Per quanto riguarda lo articolo 2, nella seduta precedente avevamo posto in risalto l'opportunità di non includere nel disegno di legge la possibilità, per il comandante generale dell'Arma dei carabinieri e per quello della guardia di finanza, di farsi rappresentare da un ufficiale; prendo atto delle proposte del Governo, che tengono conto delle esigenze da me prospettate in quella sede, e che pertanto condivido.

CORALLO. Preannuncio che al termine di questa discussione presenteremo un ordine del giorno, come ci eravamo del resto riservati di fare.

Abbiamo manifestato, a proposito di questo disegno di legge, alcune perplessità non già per quello che esso in sé e per sé rappresenta — poiché ci sembra che esso contenga una misura abbastanza opportuna — bensì per il fatto che resta tutta una situazione di organi, le competenze dei quali non sono ben definite e la composizione dei quali richiede, a nostro avviso, qualche revisione, onde evitare certe situazioni abnormi, nelle quali l'organo è chiamato ad esprimere giudizi e pareri su atti compiuti da suoi componenti. Viene cioè a delinarsi, in alcuni casi, una posizione di controllore-controllato.

Non è questo il momento più opportuno né è questa la sede più indicata per compiere un'analisi approfondita di questo problema.

Con la presentazione del nostro ordine del giorno intendiamo chiedere al Governo di compiere uno studio di tutta questa materia nonché delle competenze e della composizione del Consiglio supremo di Difesa, del Consiglio superiore delle Forze armate e del Comitato dei capi di stato maggiore: se, cioè, questi tre organi siano necessari e, se lo siano, in quale modo sia possibile delimitarne con chiarezza le competenze e studiarne la composizione, onde evitare quei difetti i quali si sono finora riscontrati.

Ci è parso che l'occasione della discussione di questo problema, sul quale chiediamo di poter tornare non appena il Governo ci porrà in condizione di affrontare organicamente la materia.

GAVA. Vorrei dei chiarimenti sulle motivazioni di questo ordine del giorno, la cui illustrazione sembra dare per certi alcuni assunti che non so fino a che punto siano accettabili da parte del Governo. Ritengo che il Consiglio supremo di difesa non sia assimilabile al comitato dei Capi di stato maggiore e al Consiglio superiore delle Forze armate, e che quindi non sia opportuno fare riferimento ad esso nell'ordine del giorno. Per quanto riguarda l'impegno del Governo a promuovere la revisione delle competenze e della costituzione degli altri due organi, mi dichiaro d'accordo.

CORALLO. Non contestiamo il fatto che il Consiglio supremo di Difesa sia previsto direttamente dalla Costituzione, per cui non ne è in discussione la sopravvivenza; ribadiamo per altro che la legislazione ordinaria nel definire le competenze dei vari organi (probabilmente anche con diverse leggi) ha creato una situazione di non perfetta delimitazione di queste.

Noi non mettiamo in discussione l'esistenza dell'organo, ma affermiamo la necessità di rivedere con provvedimenti organici la suddivisione delle competenze tra i tre organi per evitare confusione nelle rispettive aree di competenza.

Che esista una tale situazione caotica lo possiamo desumere dall'esame comparato delle varie leggi in materia. Noi dunque non facciamo altro che dare un mandato al Governo affinché riesami tutta la materia.

CAIATI. Non mi sembra che le preoccupazioni riguardanti il Consiglio supremo di Difesa siano molto fondate. Certo, alcuni conflitti di competenza ci possono essere tra il Comitato dei capi di stato maggiore ed il Consiglio superiore delle Forze armate, ma quando si creò il Comitato dei capi di stato maggiore si tenne presente l'esigenza di non creare sovrapposizioni di competenze. Il Comitato, infatti, è estremamente ristretto mentre il Consiglio superiore delle Forze armate ha una più larga rappresentanza e si occupa, sia pure nella forma di organi di consultazione del ministro, di tutti i temi, anche di quelli che noi discutiamo. Quindi, il Consiglio supremo di Difesa rimane al di fuori di questo tipo di attività e si limita ad una valutazione globale di situazioni che si possono verificare all'interno delle forze armate.

Penso, quindi, che dall'ordine del giorno debba essere tolta una preoccupazione in questo senso, anche in vista degli studi che stanno svolgendo sia il Consiglio superiore delle Forze armate sia il Comitato dei capi di stato maggiore.

Devo aggiungere che non sono contrario alla riforma del Consiglio superiore, purché essa venga attuata tenendo conto di quelle che sono le esigenze delle forze armate. Io stesso, del resto, più volte in occasione dell'esame dello stato di previsione ho prospettato l'esigenza di apportare modifiche alla composizione del Consiglio superiore, in quanto sono convinto che di esso debbano far parte qualificati tecnici capaci di garantire l'assunzione di decisioni tecnicamente efficaci ed avanzate.

MICELI. È possibile individuare le differenze di funzioni esistenti tra i tre organismi in questione esaminando le disposizioni legislative che ne definiscono le attribuzioni e la composizione.

Il Consiglio supremo di Difesa esamina problemi politici e tecnici di carattere generale attinenti alla difesa nazionale, determina i criteri e fissa le direttive per l'organizzazione ed il coordinamento delle attività che riguardano tale difesa.

Il Consiglio superiore delle Forze armate esprime parere su questioni di alta importanza relative all'ordinamento militare, sulle clausole di carattere militare da includere nei trattati e nelle convenzioni internazionali, sugli schemi di provvedimenti legislativi o regolamentari predisposti dal

ministro della Difesa in materia di disciplina militare, eccetera.

Se esaminiamo, infine, la legge del 1965 riguardante la ristrutturazione delle Forze armate, constatiamo come il Comitato dei capi di stato maggiore sia un organismo con compiti analoghi a quelli propri del Consiglio superiore delle Forze armate.

Da questa breve analisi è possibile individuare una certa confusione esistente nell'attuale regolamentazione e delimitazione dei compiti, per altro assai importanti e finalizzati ad obiettivi diversi, attribuiti ai tre organismi in questione. Sono per questa ragione d'accordo circa la necessità di rivedere ed armonizzare le disposizioni legislative che li riguardano.

BANDIERA. La discussione riguarda un argomento assai importante e non nuovo, in ordine al quale il gruppo repubblicano ha già avuto modo di esprimersi in sede di esame dello stato di previsione.

Non vi sono dubbi circa l'insufficienza dell'attuale normativa relativa ai tre organismi in questione. Ritengo tuttavia che non sia questa la sede opportuna per affrontare il rilevante problema del Consiglio supremo di Difesa, organismo del quale, tra l'altro, non siamo ancora riusciti a definire l'esatta natura giuridica. In merito sono state avanzate interpretazioni difformi, compresa quella, da noi scartata, che attribuisce all'organo rilevanza costituzionale.

Il problema, tuttavia, non risiede tanto nell'individuare il rapporto esistente tra Consiglio superiore di Difesa e Consiglio dei ministri, essendo esso connesso all'individuazione delle linee di fondo relative alla politica militare del paese.

Riguardo al rapporto tra Comitato dei capi di stato maggiore e Consiglio supremo di Difesa, va detto che si tratta di un rapporto tra un organo operativo ed un organo cui spetta il compito di formulare proposte. È opportuno tuttavia definire con precisione a quale di questi organi spettino compiti di pianificazione politica e tecnica.

Abbiamo in merito in altra occasione lamentato anche il fatto che in Italia, contrariamente a quanto avviene presso altri paesi, il compito di formulare proposte in materia di pianificazione politica militare è affidato ad organi in cui la presenza delle autorità militari è largamente superiore rispetto a quella delle autorità politiche.

VII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 APRILE 1977

È quindi un problema enorme quello che riguarda l'assetto, la collocazione giuridica e l'ordinamento delle Forze armate che non possiamo certo affrontare, io ritengo, con un ordine del giorno, se non come sollecitazione al Governo a porre concretamente allo studio il problema.

CORALLO. Per venire incontro alle perplessità manifestate da vari colleghi, si può modificare l'ordine del giorno sopprimendo il riferimento al « Consiglio supremo di Difesa ».

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

La lettera *a*) del primo comma dell'articolo 5 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, è così sostituita:

« *a*) il generale dell'esercito, l'ammiraglio o il generale dell'aeronautica in servizio permanente effettivo, più elevati in grado o più anziani nel rispettivo ruolo, i quali non siano Ministro, Sottosegretario di Stato, Capo di stato maggiore, segretario generale, Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o Comandante generale del Corpo della guardia di finanza ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

La lettera *a*) dell'articolo 5 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, è sostituita dalla seguente:

« *a*) il generale dell'Esercito, l'ammiraglio o il generale dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, più elevati in grado o più anziani nel rispettivo ruolo, i quali non siano Ministro, Sottosegretario di Stato, Capo di Stato Maggiore, Segretario generale, Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza, consigliere militare del Presidente della Repubblica, capo di gabinetto di Ministro.

Detti ufficiali hanno le funzioni di presidente di sezione. Quello fra essi più ele-

vato in grado o di maggiore anzianità relativa esercita le funzioni di presidente del Consiglio superiore delle Forze armate ».

MARTORELLI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Le lettere *b*) e *c*) dell'articolo 6 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, sono così sostituite:

« *b*) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il quale può farsi rappresentare da un ufficiale generale dell'Arma; *c*) il Comandante generale della Guardia di finanza, il quale può farsi rappresentare da un ufficiale generale del Corpo ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 2.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 2, di cui il Governo ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 2 si intende pertanto soppresso.

Informo che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

procedendo nell'esame della proposta di legge n. 1011 concernente modifiche nella composizione del consiglio superiore delle Forze armate;

rilevata la presenza nell'attuale ordinamento della Difesa di due organi (comitato dei capi di stato maggiore, consiglio superiore delle Forze armate) ai quali sono commesse analoghe attribuzioni che comportano commistione di funzioni specie per quanto riguarda l'ordinamento delle Forze armate, la pianificazione operativa, la programmazione tecnico-finanziaria, i provvedimenti di legge del Governo in materia militare e perfino i trattati e le convenzioni internazionali;

VII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 APRILE 1977

sottolineata l'urgenza di procedere ad una revisione della composizione e delle competenze dei predetti organi, nonché di snellire le procedure amministrative provvedendo altresì a riportare nelle sedi costituzionali le attribuzioni proprie di altri organi (pareri sui trattati e sulle convenzioni internazionali) in considerazione che detti organi hanno solo rilevanza interna;

impegna il Governo

a promuovere la revisione delle competenze e della composizione degli organi suddetti ed a riferire alle Camere, entro il termine di tre mesi, sugli studi effettuati sulle soluzioni da adottare.

(0/1011/1/VII) CORALLO, D'ALESSIO, ANGELINI, VENEGONI, CRAVEDI, MATRONE.

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo lo accetta.

CORALLO. Non insistiamo per la votazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. La proposta di legge n. 1011 sarà votata immediatamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati delle votazioni:

Disegno di legge: « Specificazione delle attribuzioni del personale della carriera direttiva e di concetto delle cancellerie giudiziarie militari » (1129):

Presenti	33
Votanti	20
Astenuti	13
Maggioranza	11
Voti favorevoli	20
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amabile, Bandiera, Caiati, Caruso, Cazorra, Ciccardini, Gargano, Gava, Giuliani, Lima, Lo Bello, Manfredi, Menicacci, Meucci, Miceli Vito, Morattoni, Santuz, Tassone, Villa, Zoppi.

Si sono astenuti:

Angelini, Baldassi, Baracetti, Cerra, Corrallo, Cravedi, D'Alessio, Garbi, Martorelli, Monteleone, Natta, Tesi, Venegoni.

Proposta di legge PUMILIA ed altri: « Integrazione alla legge 9 gennaio 1951, n. 167, concernente l'istituzione del Consiglio superiore delle forze armate » (1011):

Presenti	33
Votanti	20
Astenuti	13
Maggioranza	11
Voti favorevoli	20
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amabile, Bandiera, Caiati, Caruso, Cazorra, Ciccardini, Gargano, Gava, Giuliani, Lima, Lo Bello, Manfredi, Menicacci, Meucci, Miceli Vito, Morattoni, Santuz, Tassone, Villa, Zoppi.

Si sono astenuti:

Angelini, Baldassi, Baracetti, Cerra, Corrallo, Cravedi, D'Alessio, Garbi, Martorelli, Monteleone, Natta, Tesi, Venegoni.

La seduta termina alle 19,35.

IL CONSIGLIERE VICARIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO